



REGOLAMENTO

per l'assegnazione dei fondi destinati alle uscite didattiche del Dipartimento di Culture e Civiltà

Art. 1 – Definizione e finalità

1. Per uscite didattiche si intendono attività formative collettive svolte al di fuori delle sedi universitarie, strettamente coerenti con gli obiettivi formativi degli insegnamenti o dei corsi di studio, quali visite a città, musei, mostre, siti monumentali, istituti culturali o centri di ricerca.
2. Le uscite didattiche costituiscono parte integrante dell'attività formativa e sono finalizzate all'approfondimento sul campo di contenuti trattati nell'ambito degli insegnamenti.

Art. 2 – Budget annuale e competenza deliberativa

1. Il Consiglio di Dipartimento determina annualmente l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle uscite didattiche.
2. I finanziamenti sono accordati dalla Commissione Didattica nei limiti del budget annuale deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
3. La Commissione Didattica delibera secondo criteri di coerenza didattica, sostenibilità economica ed equa distribuzione delle risorse tra i corsi di studio.
4. La Commissione Didattica può, con propria deliberazione, costituire al proprio interno una sottocommissione composta da alcuni dei suoi componenti a cui delegare l'istruttoria e la valutazione delle domande di finanziamento.

Art. 3 – Sportelli temporali, periodi di riferimento e ripartizione delle risorse

1. Le richieste di finanziamento sono presentate mediante sportello aperto, articolato in due periodi annuali:
 - a) primo periodo: dal 1° gennaio al 30 luglio, con termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 30 aprile;



- b) secondo periodo: dal 1° settembre al 31 dicembre, con termine ultimo per la presentazione delle domande fissato al 15 novembre.
2. A ciascun periodo è destinato il 50 per cento del budget annuale stanziato dal Consiglio di Dipartimento.
 3. Le risorse non assegnate nel primo periodo confluiscono nel budget del secondo periodo.
 4. Qualora le risorse disponibili per uno dei periodi risultino insufficienti rispetto alle richieste ammissibili, la Commissione Didattica può procedere a una riduzione proporzionale dei contributi concedibili.

Art. 4 – Soggetti proponenti e destinatari

1. Le richieste possono essere presentate da uno o più docenti afferenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale del Dipartimento.
2. Possono beneficiare del finanziamento studenti e studentesse regolarmente iscritti/e ai corsi di laurea o di laurea magistrale, anche interateneo, afferenti al Dipartimento.
3. Sono esclusi dal finanziamento:
 - a) gli iscritti e le iscritte a corsi singoli;
 - b) gli studenti e le studentesse la cui destinazione coincida, ai fini del contributo per le spese di trasporto, con il Comune di propria residenza.

Art. 5 – Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
 - a) noleggio di pullman per il trasporto collettivo;
 - b) acquisto cumulativo di biglietti di ingresso a musei, mostre o siti oggetto della visita;
 - c) missione dello studente o della studentessa limitatamente alle spese di trasporto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento missioni di Ateneo.
2. Non sono in alcun caso ammissibili spese relative a vitto o alloggio.
3. I pagamenti relativi alle spese di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati direttamente dalla Segreteria di Dipartimento.



4. Per quanto riguarda la lettera c), il rimborso delle spese di trasporto, debitamente documentate e preventivamente autorizzate, è riconosciuto nei limiti dell'importo deliberato dalla Commissione Didattica.
5. Il rimborso può essere parziale, nel caso di riduzione proporzionale del contributo ai sensi dell'art. 3, comma 4.

Art. 6 – Contenuto e ammissibilità della richiesta

1. La richiesta di finanziamento deve contenere:
 - a) descrizione dell'iniziativa e delle finalità didattiche;
 - b) numero previsto dei partecipanti;
 - c) preventivo dettagliato delle spese;
 - d) eventuale quota a carico degli studenti e delle studentesse.
2. Le richieste incomplete o presentate oltre i termini di cui all'art. 3, comma 1, non sono ammissibili.

Art. 7 – Autorizzazione preventiva

1. Ogni uscita didattica deve essere autorizzata *prima della partenza* dalla Commissione Didattica.
2. In assenza di autorizzazione preventiva non è possibile procedere ad alcun rimborso o copertura finanziaria.
3. La copertura assicurativa di Ateneo è garantita esclusivamente per le iniziative regolarmente autorizzate.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Eventuali modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento con le medesime modalità previste per la sua approvazione.